

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 19



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
20 gennaio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 19/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV) ⁽¹⁾	1
2011/C 19/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5973 — CVC/Charden International) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 19/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2011/C 19/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	3

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 19/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	4

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2011/C 19/06	Giorni festivi nel 2011: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE	5
--------------	---	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2011/C 19/07	PRINCE 2010 — UE27 — Invito a presentare proposte	6
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2011/C 19/08	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	8
2011/C 19/09	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	9



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 19/01)

In data 3 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M5846. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5973 — CVC/Charden International)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 19/02)

In data 12 ottobre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5973. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 gennaio 2011

(2011/C 19/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3506	AUD	dollari australiani	1,3425
JPY	yen giapponesi	110,85	CAD	dollari canadesi	1,3388
DKK	corone danesi	7,4513	HKD	dollari di Hong Kong	10,5045
GBP	sterline inglesi	0,84330	NZD	dollari neozelandesi	1,7377
SEK	corone svedesi	8,9325	SGD	dollari di Singapore	1,7293
CHF	franchi svizzeri	1,2964	KRW	won sudcoreani	1 500,81
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,4201
NOK	corone norvegesi	7,8260	CNY	renminbi Yuan cinese	8,8902
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3915
CZK	corone ceche	24,258	IDR	rupia indonesiana	12 228,87
HUF	fiorini ungheresi	272,40	MYR	ringgit malese	4,1227
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	59,736
LVL	lats lettoni	0,7029	RUB	rublo russo	40,2625
PLN	zloty polacchi	3,8658	THB	baht thailandese	41,133
RON	leu rumeni	4,2595	BRL	real brasiliano	2,2543
TRY	lire turche	2,0792	MXN	peso messicano	16,2268
			INR	rupia indiana	61,3172

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2011/C 19/04)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dai Paesi Bassi e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri e i paesi dell'area dell'euro che hanno concluso con l'Unione un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Paesi Bassi.

Oggetto della commemorazione: 500° anniversario della pubblicazione del libro «*Laus Stultitiae*» (Elogio della follia), opera famosa in tutto il mondo del filosofo, umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam.

Descrizione del disegno:

La parte interna della moneta raffigura Erasmo nell'atto di scrivere il libro e l'effigie della Regina Beatrice. Fra queste due immagini è impressa, in verticale, la dicitura «*Beatrix Koningin der Nederlanden*» (Beatrice regina dei Paesi Bassi), seguita dall'indicazione dell'anno «2011», dal marchio della zecca e dal marchio del suo direttore generale («*Maestro della zecca*»).

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Volume di emissione: 4 milioni di monete.

Data di emissione: gennaio 2011.

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2011/C 19/05)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Francia.

Effigie commemorativa: trentennale della Fête de la Musique.

Descrizione del disegno:

la parte interna della moneta presenta una folla festosa, con la raffigurazione stilizzata di uno strumento musicale e di note musicali volteggianti in aria, per simboleggiare un'atmosfera di festa, la festa della musica che si tiene il giorno del solstizio d'estate in Francia fin dal 1981. Sempre al centro della moneta figurano le parole «Fête de la MUSIQUE» e la data «21 JUIN 2011». In alto, verso la destra, le parole «30° ANNIVERSAIRE» e in basso l'indicazione del paese «RF».

Sul bordo esterno della moneta sono incise le dodici stelle della bandiera europea.

Volume di emissione: 10 milioni di monete.

Data di emissione: giugno 2011.

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Giorni festivi nel 2011: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE

(2011/C 19/06)

2011	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Autorità di vigilanza EFTA	Corte di giustizia EFTA
3 gennaio				X	
6 gennaio		X			
2 febbraio		X			
7 marzo					X
8 marzo		X			
21 aprile	X		X		X
22 aprile	X	X	X	X	X
25 aprile	X	X	X	X	X
17 maggio			X		
2 giugno	X	X	X	X	X
3 giugno		X		X	X
13 giugno	X	X	X	X	X
17 giugno	X				
23 giugno		X			X
24 giugno		X			
1° agosto	X				
15 agosto		X			X
5 settembre					X
8 settembre		X			
9 settembre		X			
1° novembre		X		X	X
2 novembre					X
8 dicembre		X			
23 dicembre				X	X
26 dicembre	X	X	X	X	X
27 dicembre				X	X
28 dicembre				X	X
29 dicembre				X	X
30 dicembre				X	X

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

PRINCE 2010 — UE27 — Invito a presentare proposte

(2011/C 19/07)

1. Obiettivi

L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è la sensibilizzazione sui vantaggi e sulle sfide dell'attuale processo di allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, alla Turchia e all'Islanda tramite il coinvolgimento dei principali interessati, moltiplicatori e professionisti della comunicazione nonché la promozione di incontri tra persone.

L'invito è suddiviso in due lotti: programmi televisivi (lotto 1) e azioni di sensibilizzazione (lotto 2).

Risultati attesi:

- stimolare e contribuire a un dibattito pubblico informato sulla strategia di allargamento dell'UE mediante la produzione e la trasmissione di programmi televisivi specifici che: presentino l'allargamento dell'UE sulla scena pubblica; mostrino ai cittadini europei quale impatto (benefici, eventuali svantaggi) ha l'allargamento dell'UE sulla loro vita quotidiana; sfatino miti e false aspettative; cambino l'atteggiamento nei confronti dei paesi dell'allargamento e smontino gli stereotipi,
- fare da supporto all'informazione e alla comunicazione sulle tematiche connesse all'allargamento dell'UE e contribuire a sfidare i preconcetti nonché presentare i paesi dell'allargamento mediante l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione e manifestazioni culturali o sportive.

2. Candidati ammissibili*Lotto 1 — Programmi televisivi:*

per essere ammissibili ai fini di una sovvenzione, i richiedenti devono essere:

- enti di radiodiffusione televisiva (le società di produzione non sono ammissibili in veste di richiedente principale),
- enti pubblici o privati (esclusivamente persone giuridiche; le persone fisiche non sono ammissibili),
- iscritti nel registro delle imprese di uno dei 27 Stati membri dell'UE,
- direttamente responsabili della preparazione e gestione dell'azione con i loro partner.

Lotto 2 — Azioni di sensibilizzazione:

per essere ammissibili ai fini di una sovvenzione, i richiedenti devono essere:

- enti pubblici o privati (esclusivamente persone giuridiche; le persone fisiche non sono ammissibili),
- iscritti nel registro delle imprese di uno dei 27 Stati membri dell'UE,
- direttamente responsabili della preparazione e gestione dell'azione con i loro partner.

3. Azioni ammissibili

Sono previste le seguenti azioni:

Lotto 1 — Programmi televisivi:

- programmi televisivi con garanzia di trasmissione
- obbligo di trasmettere il programma in uno o più Stati membri
- periodo di esecuzione del progetto non superiore a 18 mesi

Lotto 2 — Azioni di sensibilizzazione:

- per essere ammissibili, le azioni devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
 - avere valenza transfrontaliera, ossia svolgersi in almeno due Stati membri dell'UE o paesi candidati/candidati potenziali,
 - consistere in una serie di attività di sensibilizzazione (cfr. elenco non esaustivo infra),
 - combinare due o più tipologie diverse di attività di sensibilizzazione, ciascuna con un proprio impatto
- l'elenco non esaustivo delle azioni ammissibili figura nella guida al presente invito,
- il periodo di esecuzione del progetto non può superare i 12 mesi

I progetti a titolo del presente invito devono essere portati a termine entro e non oltre il 30 novembre 2013.

4. Criteri di attribuzione

Alle richieste ammissibili verrà assegnato un punteggio su base 100. Nella guida figurano le griglie di valutazione dettagliate, distinte per il lotto 1 e il lotto 2.

5. Dotazione per i progetti

L'importo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte è di 2 500 000 EUR. L'intervento finanziario della Commissione non può superare il 60 % (per il lotto 1) e l'80 % (per il lotto 2) dei costi ammissibili totali.

Il contributo finanziario verrà assegnato sotto forma di sovvenzione.

6. Termine di presentazione

Le richieste devono essere inviate entro e non oltre il **31 marzo 2011** al seguente indirizzo:

Catherine WENDT
Commissione europea
Direzione generale Allargamento
Unità A2 — Informazione e comunicazione
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

7. Informazioni complete

La guida al presente invito a presentare proposte nonché il modulo di richiesta e gli allegati sono reperibili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

Le richieste devono rispettare tutte le prescrizioni della guida, essere presentate utilizzando i moduli forniti e contenere tutte le informazioni e gli allegati specificati nell'invito integrale.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 19/08)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Se la Commissione decide di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame in base a quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma entro tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Carburo di silicio	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1264/2006 del Consiglio (GU L 232 del 25.8.2006, pag. 1)	26.8.2011

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2011/C 19/09)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3. Termine

Sulla base di quanto precede, i produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma al più tardi tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto	Paese di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Cuoi e pelli scamosciati	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio (GU L 251 del 14.9.2006, pag. 1)	15.9.2011

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6118 — Bain Capital Investors/IMCD)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 19/10)

1. In data 12 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Bain Capital Investors LLC («Bain Capital», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di IMCD Holding BV e delle sue controllate («IMCD», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bain Capital Investors: società di investimento in private equity,
- IMCD: distribuzione di specialità chimiche (compresi ingredienti alimentari e farmaceutici).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6118 — Bain Capital Investors/IMCD, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2011/C 19/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SALAME FELINO»

N. CE: IT-PGI-0005-0597-11.04.2007

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione:

«Salame Felino».

2. Stato membro o paese terzo:

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:**3.1. Tipo di prodotto:**

Classe 1.2: Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

All'atto dell'immissione al consumo il «Salame Felino» IGP si presenta di forma cilindrica, con una estremità più grossa dell'altra e una superficie esterna di colore bianco-grigiastro leggermente pulviro-lenta determinata dallo sviluppo superficiale di una modica quantità di muffe autoctone.

Il «Salame Felino» IGP deve possedere le seguenti caratteristiche:

— peso: compreso fra 200 grammi e 4,5 chilogrammi,

— dimensioni: forma cilindrica irregolare con una lunghezza compresa tra 15 e 130 centimetri,

— organolettiche: al taglio la fetta si presenta compatta di consistenza non elastica ed omogenea e magra di colore rosso rubino, senza macchie, al gusto è dolce e delicato,

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

— chimiche e chimico-fisiche:	
proteine totali:	min. 23 %
rapporto collagene/proteine:	max 0,10
rapporto acqua/proteine:	max 2,00
rapporto grasso/proteine:	max 1,50
pH:	> 5,3
Lattobacilli totali:	> 100 000

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il «Salame Felino» IGP e' ottenuto dalla carne di suino come sotto descritta:

- sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano,
- sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano,
- sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano,
- in osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prodotti stagionati,
- sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland,
- i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10 %,
- l'età minima di macellazione è di nove mesi,
- è esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe,
- i suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

I tagli di carne utilizzati nella produzione del «Salame Felino» IGP sono costituiti da frazioni muscolari e adipose selezionate quali, ad esempio, testa di pancetta e/o trito di banco (sottospalla). Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Le frazioni muscolari e adipose sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo molle.

La carne (frazione muscolare e adiposa) utilizzata per il «Salame Felino» IGP deve essere fatta sostare in una cella frigorifera con temperatura non inferiore a -1 °C attrezzata in modo tale da permettere una buona disidratazione delle frazioni muscolari. La macinatura dell'impasto deve essere effettuata con il tritacarne (stampi con fori di 6-8 mm).

Le carni sono quindi impastate con sale in percentuale da 2,0 a 2,8, pepe intero e/o a pezzi in percentuale da 0,03 a 0,06 e aglio pestato.

Possono essere inoltre impiegati:

- vino bianco secco, con una dose massima di 400 cl/100 kg di carne al fine di accentuare la fragranza ed il profumo,
- zucchero e/o destrosio e/o fruttosio: 0-0,3 %,

- colture di avviamento alla fermentazione: l'utilizzo di dette colture di avviamento deve essere effettuato secondo buona prassi, considerando le caratteristiche specifiche delle colture di avviamento del Salame Felino. La loro funzione è di sviluppare il sapore e l'aroma attraverso l'azione lipolitica e proteolitica con stabilizzazione del colore e controllo dell'acidificazione,
- nitrato di sodio e/o potassio max 300 mg/kg, nitrito di sodio e/o potassio max 150 mg/kg; acido ascorbico e suo sale sodico max 1 g/kg.

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):*

Gli alimenti commercializzati devono essere conformi agli standard merceologici. Gli alimenti dovranno, preferibilmente, essere presentati in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte. La presenza di sostanza secca da cereali, per gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo, non dovrà essere inferiore al 45 % di quella totale. Per quanto riguarda gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso, la presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 55 % di quella totale.

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:*

Le fasi specifiche della produzione sono:

- macinatura con tritacarne,
- impasto del macinato con l'aggiunta di sale, pepe e aglio; possono inoltre essere impiegati vino, zuccheri, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio o potassio, nitrito di sodio o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico,
- insaccatura in budello naturale suino,
- legatura con spago non a rete,
- asciugatura e stagionatura,
- affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

Le operazioni di affettamento e confezionamento del Salame Felino possono essere effettuate solo in strutture site nel territorio di produzione e sotto il controllo dell'organismo autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l'aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore.

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura:*

Il «Salame Felino» IGP può essere immesso al consumo: intero, con la sola etichetta o eventuale sigillo; in trancio, sottovuoto o in atmosfera protettiva; affettato, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

La denominazione «Salame Felino», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dall'acronimo «IGP» (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull'etichetta o eventuale sigillo in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica:**

La zona di produzione del «Salame Felino» IGP è identificata nel territorio amministrativo della Provincia di Parma.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

Il territorio di produzione del Salame Felino IGP individuato nell'intera provincia di Parma, è contraddistinto dalla presenza di aree collinari e pianeggianti allo stesso tempo e dalla presenza di laghi e miniere di sale.

L'individuazione dell'area geografica è stata compiuta facendo riferimento ad una approfondita ricostruzione storica delle prassi produttive che hanno dato luogo alla creazione di questo prodotto tipico, legate alle millenarie tradizioni della macellazione e della stagionatura di carni suine favorite dalla presenza fin dall'antichità di miniere di sale e da particolari condizioni climatiche dovute alla presenza di specifici livelli di umidità, esposizione a correnti d'aria marine e di concentrazione di vaste distese boscate.

Nelle colline parmigiane, è sempre stato possibile l'incontro tra la tecnologia della pianura ed il sale di Salsomaggiore.

Per tecnologie della pianura devono intendersi quelle prassi di lavorazione e stagionatura delle carni suine che si sono formate ancora in epoca etrusca e romana anche per la presenza di allevamenti suini destinati, fra l'altro, alla fornitura di alimenti per le legioni romane e che sulle colline in fregio alla pianura si sono avvalse della possibilità di più facile utilizzo del sale proveniente dalle miniere di Salsomaggiore posto che sulle colline si concentrava, per tradizione, la lavorazione del sale che, essendo un materiale prezioso, veniva trasformato in aree più lontane dalle vie di comunicazione, e pertanto, più sicure da possibili ruberie.

Infatti, anche per la presenza di tali miniere di sale, sin dal 1300, la salagione delle carni di maiale e la lavorazione delle stesse, ha portato alla produzione di prodotti riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale.

5.2. Specificità del prodotto:

Il Salame Felino IGP si distingue dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica per la sua compattezza e consistenza non elastica, per la sua omogeneità e magrezza, e per la colorazione rosso rubino. Il gusto è dolce e delicato.

Si tratta di un salame che, a differenza della stragrande maggioranza di quelli in commercio, viene insaccato esclusivamente in budello naturale (quindi mai sintetico). Il Salame Felino è privo di lattosio e di farine di latte, presenta un pH moderatamente alto con conseguente esaltazione delle qualità organolettiche. Il Salame Felino presenta proteine più elevate e minore quantità di grasso rispetto agli altri salami di tipologia analoga.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La reputazione del «Salame Felino» IGP è dimostrata dalla copiosa bibliografia recante riferimenti e citazioni al prodotto in argomento.

I primi riferimenti al prodotto si trovano già in alcuni autori latini del I secolo d.c. (Apicio De Re cocquinaria).

Il Salame Felino era ben noto nelle corti che si sono succedute nella capitale: dai Farnese, ai Borbone, alla Duchessa Maria Luigia.

La più antica raffigurazione del prodotto pare essere rappresentata nella decorazione interna del Battistero di Parma (1196-1307), dove, nella lastra dedicata al segno zodiacale dell'acquario, compagno, posti a cavallo di un sostegno girevole di una pentola, sul focolare, due salami che per dimensioni e forma, ancora attuali, sono riconducibili al «Salame Felino» IGP.

Nel 1766 un censimento dei suini indica che il Marchesato di Felino era la piazza più vivace del circondario per il mercato suinicolo, e nello stesso periodo si rinvengono calmieri riferiti al territorio felinese che quotano il salame magro e quello grasso. Dagli inizi del 1800 le cronache di costume e culinarie segnalano la presenza di un particolare modo di trasformazione dalla carne suina ai salami nel territorio de paese di Felino.

Nel 1905 nel dizionario italiano compare la dizione «Salame Felino» e nel 1912 la produzione dei salami a Felino è considerata nella relazione del Ministro dell'agricoltura sull'andamento economico dell'anno.

Le istituzioni pubbliche locali competenti, fin dal 1927 riconoscono al salame prodotto nella Provincia di Parma la denominazione di Salame Felino, che evidentemente doveva già godere di particolare rinomanza e reputazione, quindi anche di riconoscibilità, se l'affermazione nell'uso commerciale di tale denominazione costituiva, nella valutazione dell'Ufficio e Consiglio Provinciale dell'Economia Nazionale, motivo di promozione del benessere della provincia. Ancora oggi il radicamento nel territorio della provincia di Parma della produzione del Salame Felino è constatabile attraverso ricerche e approfondimenti sulla cultura gastronomica del parmense. Infatti numerose sono le recensioni che legano il Salame Felino alla gastronomia della provincia citandolo come uno dei più apprezzati salumi insaccati di Parma, la cui bontà è legata inevitabilmente alla sua secolare tradizione sviluppatasi e mantenuta intatta solo nelle vallate della provincia di Parma. A questo si aggiungono anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e dalle istituzioni provinciali di Parma in onore del Salame Felino con allestimenti di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione nel parmense del Salame Felino.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

(Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salame Felino» nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

— sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

— accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero (<http://www.politicheagricole.it>) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione europea

2011/C 19/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6118 — Bain Capital Investors/IMCD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
--------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2011/C 19/11	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	11
--------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

